



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL DIRETTORE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

R.U. n .39230

VISTO il D.M. 1 marzo 2006, n.111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTO il decreto n. 2006/CGV/574 del 28 agosto 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTA la convenzione di concessione n. 4021 per la raccolta dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 da parte della società IBLEA GIOCHI S.r.l.;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

VISTO l'articolo 20, comma 5, della citata convenzione il quale stabilisce che *“in caso di parziale incameramento della garanzia di cui al comma 2, per effetto di quanto disposto dalla convenzione, il concessionario è tenuto a reintegrarla, entro e non oltre il termine di quindici giorni, decorrente dal momento in cui AAMS ne fa richiesta. In caso di mancata reintegrazione, nel termine suddetto, la concessione è soggetta a provvedimento di decadenza”*;

VISTO l'articolo 23, comma 2, lettera i), della convenzione in questione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche *“nel caso di violazione degli obblighi e dei doveri, anche di comunicazione, di cui alla presente convenzione”*;

VISTA la nota prot. 77667 del 26 settembre 2014 con la quale il predetto Concessionario è stato invitato a provvedere, a seguito di parziale escussione, al reintegro della garanzia fino alla concorrenza dell'importo di 108.732,50;

VISTA la nota prot. 83282 del 15 ottobre 2014 con la quale è stata comunicata la sospensione del procedimento a fronte della manifestata volontà di cedere le quote sociali al fine di consentire la regolarizzazione degli obblighi convenzionali;

CONSIDERATO che con la nota prot. 96102 del 26 novembre 2014 è stato concesso un ulteriore termine finalizzato alla trasmissione della documentazione;



PRESO ATTO che con la nota del 29 novembre 2014 la società IBLEA GIOCHI s.r.l. ha trasmesso la documentazione relativa alla cessione delle quote sociali senza, per converso, regolarizzare la garanzia fideiussoria;

VISTA la nota prot. 99927 del 9 dicembre 2014 con la quale è stato richiesto nuovamente il reintegro dovuto entro il termine indicato nella precitata nota del 26 novembre 2014;

VISTA la nota prot. 104546 del 23 dicembre 2014 con la quale, a fronte del mancato reintegro della garanzia, è stato comunicato al Concessionario ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato articolo 20, comma 5, della vigente convenzione, a motivo del mancato adeguamento della garanzia, nei termini stabiliti, con l'invito a provvedere entro 30 giorni, alla regolarizzazione di detta posizione;

VISTA la nota del 12 febbraio 2015 con la quale la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. comunica di aver in corso l'istruttoria per il rilascio di fideiussione bancaria nell'interesse della società GIERRE GAME S.r.l.(già IBLEA GIOCHI S.r.l.);

PRESO ATTO che con la nota del 20 febbraio 2015 il concessionario, in risposta alle note prot. 18559 del 13 febbraio 2015 e prot. 20352 del 18 febbraio 2015, con le quali erano stati richiesti chiarimenti, ha trasmesso il verbale di assemblea straordinaria ove si evincono le modifiche societarie intervenute; fra le altre, il cambio di ragione sociale da IBLEA GIOCHI S.r.l. a GIERRE GAME S.r.l.;

VISTA la nota prot. 21795 del 23 febbraio 2015 con la quale è stata comunicata la sospensione del procedimento di decadenza della concessione in attesa di ricevere, nel termine di ulteriori 30 giorni, idonea polizza fideiussoria;

CONSIDERATO che il Concessionario in questione, a fronte della precitata nota, non ha proceduto all'adeguamento della garanzia e non ha fornito alcuna giustificazione;

VISTA la nota prot. 36545 del 30 marzo 2015 con la quale si comunica la ripresa del procedimento di decadenza avviato con la nota prot. 104546 del 23 dicembre 2014;

VISTO l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

DISPONE

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza della concessione n° 4021 per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 stipulata con la società GIERRE GAME S.r.l. (già IBLEA GIOCHI S.r.l.) con sede legale in Viale San Lorenzo, 36 – 00040 Ardea (RM), con distacco del collegamento con il Totalizzatore nazionale.



La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, 8 aprile 2015

IL DIRETTORE CENTRALE ad interim

Roberto Fanelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993